



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 65S/2017

a carico di Tommaso Bonfiglioli (Tessera FIG 207094)

* * *

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

Premesso che

- 1) A seguito dell'invio, in data 16 ottobre 2017, di rapporto informativo da parte del Sig. Ubaldo Battarra, nella qualità di Direttore del torneo di cui appresso, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Tommaso Bonfiglioli (nato il 4 gennaio 2002, Tessera FIG 207094 presso Golf Club Le Fonti), per l'illecito commesso in occasione della Gara Giovanile Under 16 disputata in data 15 ottobre 2017 presso il Golf Club Le Cicogne.
- 2) Secondo il citato rapporto il minore Tommaso Bonfiglioli aveva immesso in gioco una palla (e successivamente giocato la stessa) in violazione delle regole, alla buca 11.
- 3) Il rapporto recava in allegato le dichiarazioni di due Giudici Arbitri relative ai fatti in questione. In particolare, la dichiarazione del Giudice Arbitro Francesco Morri riportava che *"durante la gara giovanile disputata al Golf Club Faenza [Le Cicogne], alla buca 11 [egli aveva] visto il giocatore Bonfiglioli Tommaso procedere con il mettere in gioco una palla presa dalla sacca durante la ricerca della propria palla poi risultata persa, dichiarando di averla trovata e poi [lo stesso Morri aveva] sempre visto il suddetto giocare tale palla"*. Di analogo tenore la dichiarazione del Giudice Arbitro Vittorio

Ponti secondo la quale questi *"durante la gara giovanile disputata al Golf Club Le Cicogn[e]-Faenza, alla buca 11 [era] stato chiamato dal collega Francesco Morri [che] descrisse la situazione riguardante il giocatore Tommaso Bonfiglioli che aveva messo in gioco una palla presa dalla sua sacca. Alla mia domanda [a Bonfiglioli] <hai messo giù una palla che hai preso dalla sacca?> il giocatore confermava il fatto"*.

4) Lo stesso rapporto riferiva altresì che "[a] gara ultimata [il Direttore e gli Arbitri hanno] *proceduto ad escutare informazioni anche dal Bonfiglioli alla presenza del genitore*" e che il giocatore *"ha dichiarato di aver messo in gioco un'altra palla sebbene fosse confuso sui fatti e sulla reale gravità della situazione ed in evidente stato di commozione (...)"*. Il rapporto da ultimo concludeva riferendo uno stato di evidente commozione del minore durante ed in seguito all'escussione fatta a fine gara e che in ogni caso il *"giocatore non stava concorrendo per alcun premio in quanto già caricato di moltissimi colpi [e che lo stesso appariva] non realmente conscio della gravità di quanto fatto"*.

5) In relazione a quanto precede, con provvedimento del 19 ottobre 2017 emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia, era contestato al minore Tommaso Bonfiglioli l'illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d), Reg. Giust., per aver immesso in gioco una palla in violazione delle Regole e successivamente giocato la stessa palla.

6) Nello stesso provvedimento era fatto presente all'incolpato che: **(i)** ove, all'esito del procedimento, fosse stata accertata la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. d), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per l'illecito contestato, la squalifica *"per un periodo da dodici mesi alla radiazione"* – tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3, di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; **(ii)** egli aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di 3 mesi; **(iii)** l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

7) Con comunicazione e-mail inviata da parte del signor Sandro Bonfiglioli, esercente la patria potestà sul minore Tommaso Bonfiglioli, era trasmessa richiesta di emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta nell'interesse del minore Tommaso Bonfiglioli, con il presente

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, commina al tesserato **Tommaso Bonfiglioli**, (nato il 4 gennaio 2002, Tessera FIG 207094) la sanzione della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di **3 (tre) mesi** a partire dalla data odierna.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 9 novembre 2017



Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori